

TI_GERICHTE 15.2004.201 vom 25. Januar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.201

FR: TI_GERICHTE 15.2004.201 du 25 janvier 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2004.201 del 25 gennaio 2005

Regeste

rivendicazione di proprietà

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.01.2005
15.2004.201

rivendicazione di proprietà

Incarto n. 15.2004.201/202 Lugano 25 gennaio 2005 PF/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli, statuendo sui ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1 Gordola e Pierpaolo PI 2, Gordola entrambi rappr. da RA 1 contro l'operato dell' CO 1 nell'esecuzione n. 637087 promossa da PI 1 nei confronti di PI 2 richiamate le ordinanze presidenziali 24 novembre 2004 con le quali ai ricorsi è stato concesso effetto sospensivo; viste le osservazioni: 8 dicembre 2004 di PI 1; 13 dicembre 2004 dell'CO 1; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che PI 1 procede nei confronti di PI 2 per l'incasso del proprio credito; che in data 20 settembre 2004 l'CO 1 procedeva al pignoramento delle autovetture Chrysler Grand Voyager targata TI _____ e VW Golf targata TI _____, immatricolate a nome dell'escusso; che tali veicoli venivano dichiarati di proprietà, rispettivamente di RI 1 (Chrysler Grand Voyager) e di PI 2; che con scritto 25 ottobre 2004 la creditrice PI 1 contestava tali rivendicazioni; che –di conseguenza- l'CO 1 assegnava il 10 novembre 2004 a RI 1 e a PI 2 il termine per promuovere l'azione di cui all'art. 107 LEF; che contro l'assegnazione di quel termine sono insorti il 22 novembre 2004, con gravami separati, RI 1 e PI 2 sostenendo che alla fattispecie in esame tornerebbe applicabile l'art. 108 LEF e non l'art. 107 LEF; che delle osservazioni di PI 1 e dell'CO 1 si dirà, se necessario, in seguito; che più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti; che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1); che i ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1 (inc. n. 15.2004.201) e di PI 2 (inc. n. 15.2004.202) sono entrambi riferiti alla stessa procedura esecutiva, sono motivati allo stesso modo e si basano

sul medesimo complesso di fatti, così che le due vertenze possono essere congiunte; che per l'art. 107 cpv. 1 n. 1 LEF il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio di esecuzione la pretesa del terzo quando questa riguarda un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; che se la pretesa è contestata entro un primo termine di dieci giorni fissato dall'ufficio al debitore, rispettivamente al creditore (art. 107 cpv. 2 LEF), allora al terzo viene impartito un termine di venti giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107 cpv. 5 LEF); che, se la pretesa riguarda invece un bene mobile che si trova in possesso o in copossesso del terzo, si applica l'art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF secondo il quale il creditore o il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l'azione di contestazione della sua pretesa, impartendo loro l'ufficio un termine di venti giorni per promuovere l'azione (art. 108 cpv. 2 LEF); che il copossesso di un bene può sussistere quando il terzo vive con l'escusso nella stessa economia domestica (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 107 LEF); che, nel caso di veicoli a motore, il possessore non corrisponde necessariamente al detentore, il cui nome figura nella licenza di circolazione, così che -ad esempio- la moglie che utilizza il veicolo del debitore e ne possiede una chiave è da ritenere copossessore dello stesso (DTF 110 III 91; Staehelin, op. cit. n. 8 ad art. 107); che nel caso di specie i veicoli rivendicati, benché immatricolati a nome del debitore, risultano essere utilizzati, rispettivamente dalla convivente e dal figlio dell'escusso, abitante anch'egli con il padre; che sulla scorta della giurisprudenza e della dottrina citata in precedenza, i ricorrenti devono essere ritenuti copossessori dei veicoli rivendicati e quindi alla fattispecie in esame torna applicabile l'art. 108 LEF e non l'art. 107 LEF; che avendo la creditrice PI 1 contestato la pretesa dei ricorrenti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 108 cpv. 2 LEF, a lei e non ai ricorrenti avrebbe dovuto essere assegnato il termine per promuovere l'azione di merito; che di conseguenza l'assegnazione di termine ai ricorrenti, effettuata dall'CO 1 dev'essere annullata; che i ricorsi vanno pertanto accolti; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 107, 108 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 22 novembre 2004 di RI 1, Gondola, e di PI 2, , sono congiunte. 2. Il ricorso 22 novembre 2004 di RI 1, , è accolto. 2.1. Di conseguenza è annullata l'assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell'CO 1 a RI 1 nell'esecuzione n. _____. 3. Il ricorso 22 novembre 2004 di PI 2, è accolto. 3.1. Di conseguenza è annullata l'assegnazione di termine 10 novembre 2004 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno a Pierpaolo PI 2 nell'esecuzione n. _____. 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: – avv. RA 1, –PI 2,; PI 1 Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
Il segretario